



*Ministero per i beni e le attività
culturali*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Ai Direttori degli Istituti dotati di autonomia
speciale

Direttori dei Poli museali regionali

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D.Lgs 82/2005

OGGETTO: Modalità e procedure di deposito di beni culturali afferenti ai Poli museali regionali e agli Istituti dotati di autonomia speciale presso musei ed enti locali o altre istituzioni.

1. Premessa

In materia di procedure di deposito di beni culturali afferenti ai Poli museali regionali e agli Istituti dotati di autonomia speciale, anche al fine di risolvere una diffusa ambiguità terminologica riscontrabile nelle richieste di autorizzazione indirizzate a questa Direzione – ove ricorrono alternativamente le diciture di “prestito”, “deposito permanente”, “comodato d’uso” -, si ritiene utile precisare quali siano le competenze e l’iter procedurale per le fattispecie di deposito di cui all’oggetto.

Come noto, il prestito, meglio definibile quale concessione d’uso temporaneo riconducibile all’art. 107 del D. Lgs. n. 42/2004, può avere un’estensione cronologica minima, pari alla durata della mostra o esposizione per la quale si richiede la consegna dei beni - comunque non superiore a diciotto mesi per i prestiti internazionali, ex art. 71 comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004- , oppure massima per i c.d. prestiti “di lunga durata”, concessi fino a quattro anni e rinnovabili, ex art. 67, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 42/2004.

Diversamente, l’istituto del deposito è prescelto qualora si vogliano creare percorsi di allestimento ed esposizione museale permanenti presso musei di enti locali o altre istituzioni, in modo da favorire la valorizzazione e il godimento di beni culturali altrimenti scarsamente o per nulla accessibili al pubblico. Per tali ragioni, è opportuno che il deposito venga concepito come una consegna dei beni a lungo termine, idealmente di durata indefinita proprio in virtù delle prioritarie istanze di tutela dei reperti, il cui stato di conservazione è messo in crisi a ogni movimentazione, nonché per le esigenze di fruizione al pubblico di opere che, viceversa, tornerebbero nei magazzini degli istituti proprietari depauperando l’offerta culturale complessiva.

Si rappresenta, infatti, che all’indomani dell’attivazione del Sistema museale nazionale, in base al D.M. 21 febbraio 2018, n. 113, l’utilizzo del deposito può costituire un importante strumento di attuazione della fruizione capillarmente diffusa e condivisa del patrimonio culturale in ambito nazionale, alimentando buone pratiche di collaborazione tra amministrazioni diverse.

2. Istituto del deposito

Come chiarito dal parere dell’Ufficio Legislativo diramato con nota n. 11332 del 26 giugno 2008, il quadro legislativo di riferimento per tale istituto va ricondotto alle disposizioni, ancora applicabili in virtù dell’art. 130, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, contenute negli artt. 114 e 121 del R.D. n. 363/1913, che sono applicabili ai casi generali di deposito di “cose” di proprietà statale provenienti da scavo o scoperta fortuita.



In tale previsione normativa, che nella formulazione si attaglia più puntualmente ai reperti archeologici, devono essere inquadrati le fattispecie di deposito di beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico afferenti alle collezioni di Poli museali e Istituti dotati di autonomia speciale, sui quali gli stessi esercitano l'attività di tutela e valorizzazione così come precisato dal D.M. 23 dicembre 2014, art. 1, commi 2-3.

Per quanto attiene, in particolare, ai depositi di materiali rinvenuti a seguito di attività di concessione di scavo e ricerca ex art. 89 del D. Lgs. n. 42/2004, di competenza dell'attuale Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, essi si inquadrano più precisamente nelle norme stabilite dal combinato disposto dell'art. 114 del R.D. n. 363/1913 e dell'art. 89 comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004, precisate successivamente dalla nota prot. 8763 del 18 settembre 2008 della Direzione Generale per i Beni Archeologici e dalle circolari n. 17/2010 e n. 10/2011 della Direzione generale per le Antichità. Nulla è innovato al riguardo.

L'univoca definizione di tale istituto giuridico nella normativa di settore e la sua intrinseca distinzione da altri contratti di consegna o affidamento di beni, che non prevedono la consegna della cosa nell'interesse del depositante, presuppongono l'utilizzo uniforme di tale denominazione per le fattispecie in esame.

2.1. Competenza della Direzione generale musei

In riferimento all'individuazione della competenza per l'autorizzazione al deposito presso Musei ed enti locali o altre istituzioni di beni culturali afferenti a istituti dipendenti dalla scrivente Direzione generale, la riforma dell'organizzazione del MiBAC non affronta specificamente la materia.

Soccorre, tuttavia, l'attribuzione alla Direzione generale musei, in virtù dell'art. 20, comma 2, lettera e) D.P.C.M. n. 171/2014, delle funzioni e dei compiti di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché la competenza per le attività di tutela e valorizzazione delle raccolte loro in consegna, in virtù dell'art. 1, comma 3 del D.M. del 23 dicembre 2014. Pertanto, poiché questa Direzione, e in particolare il Servizio I – Collezioni museali, esercita la cura delle collezioni dei musei e dei luoghi della cultura ad essa afferenti, anche in riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, movimentazione, fruizione e valorizzazione, ad essa si ritiene che debba spettare la potestà autorizzatoria per i procedimenti di deposito di beni culturali presso enti o istituzioni diversi da quelli statali, fermi restando i compiti dei Poli museali in materia di istruttoria del procedimento e valutazione dello stesso nonché di coordinamento degli accordi di valorizzazione comprendenti il deposito di beni, una volta autorizzati dalla scrivente Direzione.

2.2. Oggetto del deposito

I beni culturali che i Poli museali regionali e gli Istituti dotati di autonomia speciale possono consegnare in deposito a terzi sono tutti i materiali appartenenti alle collezioni di tali istituti, tenuto anche conto di quanto stabilito dalle circolari n. 43/2017 e n. 51/2017 della Direzione generale musei e Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Diversamente, per quanto concerne i beni ritrovati nel sottosuolo a seguito di attività di concessione e scavo, vale quanto osservato *sub* § 1 con riguardo alla perdurante competenza della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

2.3 Forme di deposito e procedure

Sulla base dell'analisi complessiva della tematica, viste anche le specifiche richieste di autorizzazione e di parere indirizzate alla scrivente Direzione a seguito della riforma ministeriale, sembrano potersi individuare due differenti declinazioni della fattispecie in oggetto, con conseguenti diverse procedure:

1. Procedimenti di deposito di beni culturali statali presso musei o altri Enti di appartenenza non statale a fini espositivi o di pubblica fruizione;
2. Procedimenti di deposito e “scambio” di lunga durata di beni culturali tra istituti afferenti alla scrivente Direzione (Poli museali, Istituti dotati di autonomia speciale) a fini espositivi o di pubblica fruizione, nell’ambito di progetti e accordi di valorizzazione a livello regionale o interregionale finalizzati alla costruzione di un rapporto di reciproca e fruttuosa collaborazione.

1. Nel primo caso, in analogia con l’*iter* procedurale per l’autorizzazione dei depositi di materiale archeologico di competenza delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, così come delineato nelle succitate note prot. 8763/2008 e nelle note circolari n. 17/2010 e n. 10/2011 della Direzione generale Antichità, si ritiene che la procedura da osservare possa svilupparsi nelle fasi seguenti:

- a) Richiesta dell’Ente interessato al deposito indirizzata al competente Polo museale o Istituto dotato di autonomia speciale. L’istanza deve essere corredata dalle deliberazioni formali riguardanti la volontà dell’Ente di ottenere il deposito (delibera di Giunta comunale o atto analogo), dall’assunzione di tutti gli oneri connessi a carico del depositario e da un progetto di valorizzazione completo di piano di gestione e sostenibilità ai sensi dell’art. 115, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 42/2004, in quanto il deposito si configura come forma di valorizzazione a iniziativa pubblica in forma diretta. L’istanza deve inoltre comprendere l’elenco degli oggetti richiesti in deposito, il progetto scientifico dell’esposizione in accordo con il competente Polo e il progetto di allestimento.
- b) Istruttoria dei Poli museali o degli Istituti dotati di autonomia speciale, che verificheranno l’idoneità degli spazi espositivi, la sussistenza delle condizioni di garanzia riguardo alla sicurezza e conservazione dei reperti, la presenza dei requisiti di adeguata autonomia scientifica e organizzativa nonché l’adeguamento ai livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica stabiliti dal D.M. 21 febbraio 2018, n. 113, qualora l’ente interessato non sia già accreditato al Sistema museale nazionale.
- c) Trasmissione alla Direzione generale musei, da parte del Polo museale o dell’Istituto dotato di autonomia speciale, dell’istruttoria di cui al punto b), corredata dall’elenco dei materiali da depositare con adeguata documentazione fotografica digitale, dal *facility report* della sede di esposizione e contenente precisi riferimenti all’assunzione degli oneri assicurativi in capo al museo o all’ente affidatario.

In attesa della pubblicazione ad opera della scrivente Direzione di un modello *standard* di convenzione di deposito di cui al punto e), la bozza di tale convenzione dovrà essere inviata insieme all’istruttoria da parte del competente Polo o Istituto dotato di autonomia speciale alla Direzione generale musei per le valutazioni di competenza.

- d) Soltanto successivamente all’esaurimento delle fasi precedenti vi potrà essere l’emanazione del decreto di autorizzazione da parte della Direzione generale musei, sentito il Comitato tecnico scientifico competente per materia nei casi di particolare rilevanza o nei casi in cui le richieste di deposito possano determinare situazioni conflittuali tra enti a vario titoli interessati.
- e) Redazione e trasmissione alla Direzione generale musei della convenzione di deposito, corredata dall’inventario degli oggetti depositati, contenente gli impegni assunti dal museo depositario, gli oneri assicurativi e finanziari e gli obblighi di tutela e conservazione dei beni di proprietà statale in capo al museo o all’ente affidatario.

Il deposito dovrà prevedere una scadenza di lungo periodo, comunque non inferiore a 4 anni eventualmente rinnovabile. Durante il periodo di deposito sarà concordata almeno una fase intermedia di ricognizione inventariale anche a campione e più fasi di verifica, programmate con cadenza almeno annuale

da parte del Polo museale o dell'Istituto dotato di autonomia speciale, sentita anche la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per valutare la persistenza dell'idoneità del luogo di esposizione dei reperti e delle condizioni di sicurezza, conservazione e fruizione degli stessi. Qualora questi non risultino più sussistenti, il Direttore del Polo museale regionale o dell'Istituto dotato di autonomia speciale dovrà valutare se siano ripristinabili in breve tempo o se si renda necessaria una revoca del deposito con conseguente, motivato recupero dei materiali. Ove, per qualsiasi motivo, il museo o l'organismo gestore che ha avuto in consegna i beni cessi di esistere, il consegnatario dovrà essere tenuto a restituire i beni al Ministero in buono stato di conservazione. Si dovrà prevedere che nell'ipotesi che si tratti di intere collezioni museali e nel caso di scadenza dell'organismo gestore, l'ente pubblico di garanzia (la regione o l'Ente locale) sia obbligato ad assicurare la continuità del servizio.

Deve inoltre essere salvaguardato il diritto dell'Amministrazione statale di poter disporre, con ragionevole preavviso (6 mesi), degli oggetti conferiti in deposito per esposizioni nazionali o internazionali di interesse del Ministero. I prestiti da parte del museo consegnatario ad altri musei e ogni trasferimento in Italia e all'estero dovranno essere soggetti ad autorizzazione del Ministero secondo le norme vigenti.

2. Il secondo caso, relativo a procedure di deposito e "scambio" di lunga durata di beni culturali tra istituti funzionalmente afferenti alla scrivente Direzione, rappresenta una fattispecie di nuova delineazione tra soggetti appartenenti alla medesima amministrazione. In analogia a quanto previsto per l'autorizzazione della Soprintendenza a eseguire lavori presso luoghi appartenenti al Ministero (v. parere Ufficio Legislativo prot. 10365 del 20 aprile 2018, allegato alla circolare del Segretariato Generale n. 28 del 31 maggio 2018), la procedura dovrà necessariamente ispirarsi ai criteri della semplificazione amministrativa e del buon andamento della P.A., promuovendo forme reciproche di collaborazione e programmazione condivisa delle attività di valorizzazione.

In particolare, il deposito di beni culturali tra diversi Poli museali, o tra questi e gli Istituti dotati di autonomia speciale, sarà concordato tra i soggetti interessati e inquadrato nell'ambito di un accordo o convenzione di collaborazione, trasmesso alla Direzione generale musei.

L'accordo, corredato dall'elenco dei materiali oggetto di consegna, dovrà indicare la durata del deposito, comunque non inferiore a quattro anni per le ragioni di cui in premessa, precisando inoltre le finalità e gli obiettivi del progetto espositivo e scientifico nonché gli obblighi reciproci delle parti. Sarà cura di queste ultime evitare di aggravare il procedimento nei termini di richieste di garanzie di sicurezza e conservazione dei reperti tra istituti appartenenti non soltanto alla medesima Amministrazione statale ma persino alla medesima articolazione della stessa.

Nei casi in cui gli accordi di deposito o la loro proroga possano determinare situazioni conflittuali che pregiudichino la buona immagine del Ministero, la Direzione generale musei valuterà di richiedere il parere del Comitato tecnico competente per materia.

Il funzionario responsabile dell'istruttoria
Dr.ssa Alessandra Gobbi
Email: alessandra.gobbi@beniculturali.it

Il Direttore del Servizio I
Avv. Antonio Tarasco